



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Affari Legali

DETERMINAZIONE N. 893 del 02/12/2011

OGGETTO: Liquidazione spese legali alla società Primavera Gas s.r.l., sentenza n. 128/11 del Giudice di Pace di Ortona.

L'anno duemilaundici il giorno del mese di dicembre

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31.12.2010;

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 24.1.2011, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2011;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

PREMESSO che:

- questo Ente è stato citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ortona, dalla Soc. Primavera Gas S.r.l., per ottenere il rimborso del pagamento di fatture per fornitura elettrica non dovute;
- con determina n.133 del 23.2.2010 l'Avv. Francesco Stefano Prospero di Vasto, veniva incaricato della difesa dell'Ente nella controversia di cui sopra;

VISTA la sentenza n. 128/11, emessa dal Giudice di Pace di Ortona, con la quale il Comune di Ortona veniva condannato, in solidità con la S.A.S.I. s.p.a. alla restituzione di somme a favore della parte attrice nonché al pagamento delle spese di lite;

VISTA la delibera della G.C. n.50 del 5.5.2011 con la quale veniva prenotata, per tale esigenza, la somma di €.1.823,50 sul cap.12050 del corrente bilancio – residui anno 2010

VISTA la nota in data 25.11.2011 dell'avv. Prospero Stefano Francesco con la quale veniva indicato l'ammontare del dovuto da parte dell'Ente a favore della Primavera Gas. S.r.l. e nello specifico €.1.861,67 a titolo di sorte capitale ed interessi legali; €.1.474,39 pari al 50% delle spese legali liquidate in sentenza: totale €.3.336,06;

RITENUTO dover impegnare e liquidare la predetta somma a favore della Primavera Gas. S.r.l., che provvederà a tacitare il proprio legale, come da accordo tra i difensori delle parti;

RILEVATO che a norma della L. n. 136/10, tale pagamento non è sottoposto all'obbligo dell'acquisizione del C.I.G. poiché susseguente e sentenza dell'A.G., ma solo a quello sulla tracciabilità e che l'amministratore unico della Primavera Gas s.r.l. ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/10 il seguente: Banca Marche - Via della Libertà Ortona – IBAN: IT46 L060 5577 7800 0000 0000 018;

DETERMINA

- 1- Impegnare e liquidare, per le motivazione esposte in narrativa, in favore della Società Primavera Gas s.r.l., come in premessa specificato, la somma complessiva di € 3.336,06;

2- Imputare la predetta spesa come segue:

- €. 1.823,50 sul cap.12050 del bilancio 2011 – residui anno 2010 , come da delibera G.C. n. n.50 del 5.5.2011;
- €.1.512,56 sul Cap. 1240 del Bilancio 2011 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti”.

Il Compilatore
(E.C.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 6 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993